

Relazione illustrativa : Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).

Premessa

A seguito del generale riassetto delle competenze che, in attuazione della l.r. 22/2015, ha trasferito alla Regione sia le funzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento che quelle relative al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), tutte le funzioni in materia di autorizzazioni allo scarico di acque reflue, ricadenti o meno nell'ambito di applicazione del regolamento emanato con d.p.r. 59/2013, sono state attratte alla competenza regionale, residuando in capo al comune le sole funzioni autorizzative in materia di scarichi di acque reflue domestiche fuori dalla pubblica fognatura.

Alla luce dell'esperienza applicativa maturata negli anni successivi al riassetto delle funzioni in materia di scarichi di acque reflue, si rende necessaria ed opportuna una complessiva rivisitazione delle norme, necessaria per eliminare alcune incertezze interpretative insorte e per colmare alcune lacune normative.

La proposta di legge, confermando il quadro competenziale già attuato dalla l.r. 22/2016, si propone di :

- a) aggiornarne i contenuti e la formulazione delle definizioni, in linea con i nuovi contenuti introdotti dalla proposta di legge;
- b) puntualizzare e confermare, in attuazione della l.r. 22/2015, la competenza autorizzativa regionale con riferimento a specifiche tipologie di scarico, quali: l'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue assimilate a domestiche di cui all'articolo 101, comma 7 del d.lgs. 152/06, che è rilasciata nell'ambito dell' AUA nonché i casi, residuali, di autorizzazioni allo scarico di acque reflue, diverse dalle domestiche, che non ricadono in AUA perchè regolate da procedimenti amministrativi esclusi dall'ambito di applicazione del dpr 59/2013 che si concludono con un titolo abilitativo unico oppure riguardano impianti ed attività per loro natura caratterizzati da un esercizio limitato nel tempo;
- c) definire una disciplina della particolare tipologia di scarico prodotta da scambio termico in impianti a pompa di calore, ad oggi non prevista nella normativa regionale, in conformità con quanto previsto all' art. 104, comma 2 del d.lgs. 152/06 prevedendo, in coerenza con il quadro delle competenze determinato dalla l.r. 22/2015, l'attribuzione delle relative funzioni autorizzative alla Regione o al comune, a seconda che l'impianto da cui proviene lo scarico sia a servizio di attività produttiva o di insediamento ad uso residenziale;
- d) operare una revisione dell'ambito di applicazione della disciplina regionale sulle acque meteoriche dilavanti di cui all'art. 113 del d.lgs. 152/06, alla luce dei recenti mutamenti degli orientamenti giurisprudenziali in merito;
- e) attuare, a seguito dei recenti pronunciamenti giurisprudenziali, quanto disposto dall'articolo 135 del d.lgs 152/2006 per ciò che concerne la competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tutela delle acque dall'inquinamento che è attribuita alla Regione.

Con l'intervento si provvede altresì a dare piena attuazione, rispettivamente, agli articoli 114, comma 1 e 126, comma 1 del d.lgs 152/2006 dettando specifiche disposizioni per :

- a) l'integrazione della disciplina delle acque di restituzione con la previsione di specifiche procedure e condizioni per i rilasci in mare provenienti, in particolare, dagli impianti di dissalazione del SII, individuando il soggetto che autorizza le attività sul demanio marittimo e, per

gli impianti del SII, l'Autorità idrica Toscana, quali enti competenti alla definizione delle prescrizioni a tutela dell'ambiente, da determinare sulla base degli indirizzi definiti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 13, previo valutazione tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) ;

b) la definizione di modalità e procedure di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane la cui disciplina è demandata alle regioni;

c) dettare disposizioni di prima applicazione per l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti da impianti di scambio termico e per l'adeguamento delle attività in essere e degli impianti realizzati o in corso di realizzazione alla nuova disciplina delle restituzioni in mare, nelle more della revisione del regolamento attuativo della l.r. 20/2006.

In relazione ai contenuti di cui sopra, la proposta introduce puntuali modifiche alla l.r. 69/2011 al fine di assicurarne il necessario raccordo sistematico con le corrispondenti previsioni della l.r. 20/2006 prevedendo anche modalità procedurali per il rilascio coordinato dei titoli connessi alla realizzazione dell'impianto di dissalazione.

La proposta introduce anche alcune disposizioni finali per dettare la disciplina transitoria per la definizione dei procedimenti in corso e per disporre l'entrata in vigore urgente della legge, in considerazione della necessità di dare immediata operatività alle disposizioni attuative della disciplina statale, in materia di: autorizzazione allo scarico di acque da pompe di calore, restituzione delle acque e approvazione di progetti di impianti di trattamento di acque reflue urbane.

La proposta di legge è composta da 3 capi e complessivi 20 articoli.

Il capo I comprende le modifiche alla l.r. 20/2006 e va dall'articolo 1 all'articolo 13.

L'articolo 1 introduce l'articolo 1 bis della l.r. 20/2006 , al fine di puntualizzare le funzioni regionali.

L'art. 2 dispone modifiche ed integrazioni all' art. 2 della l.r. 20/2006, comma 1 e comma 2 che disciplina le definizioni.

In particolare , per quanto concerne alcune delle definizioni del comma 2:

- alla lettera d) acque meteoriche dilavanti (AMD) è precisata la definizione di acque meteoriche dilavanti soggette a disciplina regionale;

- alla lettera i bis) è introdotta la definizione di acque reflue assimilate a domestiche

- alla lettera i ter) è introdotta la definizione delle acque reflue provenienti da impianti di scambio termico

- alla lettera j) è precisata l'esclusione delle acque reflue assimilate a domestiche dalla definizione di acque reflue industriali

- alla lettera u) è modificata la definizione di insediamento con la previsione che da questo possano derivare oltre alle acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento già previste, anche le acque reflue assimilate a domestiche e acque reflue prodotte da scambio termico.

L'articolo 3 dispone modifiche ed integrazioni all'articolo 4 recante "Autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura" introducendo precisazioni sulle competenze relative ai titoli di autorizzazione agli scarichi non recapitanti in pubblica fognatura, in particolare:

- comma 1: la competenza regionale sull'AUA per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da servizi e di acque reflue assimilate a domestiche;

- comma 1bis: la competenza regionale o comunale in relazione al tipo destinazione dell'insediamento da cui si origina lo scarico, nell'ambito del procedimento di concessione di

derivazione di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, per gli scarichi di acque reflue prodotte da scambio termico in impianti a pompa di calore;

- comma 2: la precisazione sulla competenza comunale per gli scarichi di acque reflue domestiche di insediamento residenziali;
- comma 4: riformulazione del periodo;
- comma 6: eliminazione di una precisazione già contenuta nel comma richiamato.

L'articolo 4 dispone modifiche all'art. 5 "Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura" precisando al comma 1 la non necessità di autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate a domestiche.

L'articolo 5 introduce il nuovo art. 5 bis "Autorizzazione allo scarico di acque reflue diverse dalle acque domestiche non ricadenti in AUA" con la finalità di individuare le autorità competenti per il rilascio di titoli autorizzativi allo scarico di acque reflue originate da impianti ed attività regolati da procedimenti autorizzativi esplicitamente esclusi dall'ambito di applicazione del d.p.r. 59/2013.

L'articolo 6 introduce il nuovo art. 5ter "Disposizioni per l'utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee diverse dalle risorse geotermiche, prelevate per scambio termico in impianti a pompa di calore".

L'articolo 7 introduce il nuovo art. 6 bis recante "Impianti di depurazione delle acque reflue urbane", dando attuazione a quanto previsto all'articolo 126 del d.lgs. 152/2006.

L'art. 8 dispone modifiche all'art. 8 "Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti contaminate" ed in particolare al comma 4 è precisato che l'autorizzazione allo scarico delle AMPP è rilasciata nell'ambito dell'AUA.

L'articolo 9 introduce il nuovo articolo 11 ter che disciplina la restituzione di acque in mare per usi diversi da quelli finalizzati alla dissalazione del servizio idrico integrato, colmando una lacuna normativa regionale.

L'articolo 10 introduce il nuovo articolo 11 quater che disciplina la restituzione di acque in mare derivanti dagli impianti di dissalazione del servizio idrico integrato, colmando una lacuna normativa regionale.

L'articolo 11 dispone modifiche all'art. 13 "Regolamento Regionale" ed in particolare vengono introdotte le modifiche necessarie a rendere coerente il contenuto regolamentare con le discipline introdotte ex novo.

L'articolo 12 dispone una modifica all'art. 22 comma 1 con la quale è attribuita alla Regione la competenza sulle sanzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, in attuazione dell'art. 135 del d.lgs 152/2006.

L'articolo 13 introduce il nuovo articolo 26 bis "Disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni degli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche e agli scarichi derivanti da servizi rilasciate dai comuni" nel quale sono indicate le procedure per il rinnovo in AUA delle autorizzazioni degli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche e agli scarichi derivanti da servizi.

Il capo II comprende le modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 "Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani".

Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006 ,30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .”
e va dall’articolo 14 all’articolo 16.

L’articolo 14 integra il preambolo (al punto 20) preannunciando per i dissalatori di carattere strategico, la competenza regionale al rilascio dei necessari titoli in materia di demanio marittimo, nell’ambito del procedimento di approvazione del progetto.

L’articolo 15 modifica l’articolo 22 disponendo un rinvio all’art. 6bis della l.r. 20/2006 per quanto concerne la procedura di approvazione degli impianti.

L’articolo 16 inserisce l’articolo 22 bis che introduce le disposizioni procedurali per l’approvazione da parte di AIT dei progetti di impianti di potabilizzazione mediante dissalazione, prevedendo la competenza regionale per il rilascio, nell’ambito del predetto procedimento, degli assenti in materia di demanio marittimo per i dissalatori di interesse strategico, in deroga all’articolo 27 della l.r 88/1998 che attribuisce ai comuni le funzioni amministrative in materia di demanio.

Il **capo III** reca le disposizioni finali e transitorie e va dall’art. 17 all’art. 20.

Gli articoli 17 e 18 dettano, rispettivamente, norme di prima applicazione per disciplinare, nelle more dell’adeguamento del regolamento di cui all’articolo 13 della l.r. 20/2006;

- la restituzione delle acque restituzione in mare alle disposizioni;
- le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue provenienti da impianti di scambio termico in impianti a pompa di calore.

L’art. 19 detta la disciplina transitoria per la definizione dei procedimenti in corso che saranno conclusi ai sensi della normativa previgente.

L’art. 20 dispone l’entrata in vigore della legge il giorno successivo alla data di pubblicazione della medesima legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana .